CIRCOLARI/IDIRETTIVE

Circolare del Presidente della Giunta Regionale 28 aprile 1998, n. 5/ASS

Circolare esplicativa sull'organizzazione dei Servizi di vacanza per minori. Norme per la gestione, l'autorizzazione, la vigilanza e le rilevazioni statistiche

Alle Aziende Sanitarie Locali

Agli Enti Gestori dei Servizi Socio-Assistenziali

All'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale

Ai Dipartimenti Provinciali e sub-provinciali dell'Agen-

zia Regionale per la Protezione Ambientale

Ai Comuni del Piemonte

Alle Province del Piemonte

Alle Comunità Montane

LORO SEDI

I) PREMESSA

Con deliberazione della Giunta Regionale n. 38-16335 del 29,06,1992, attuativa del Piano Socio-Sanitario Regionale 1990-1992 è stata individuata come attività socio-assistenziale il Centro di Vacanza per minori.

Con Legge Regionale 3 Gennaio 1997 n. 5 la Regione Piemonte ha delegato alle Aziende Sanitarie Locali ed al Comune di Torino, per il proprio ambito territoriale, l'esercizio delle funzioni di vigilanza, tra cui quelle relative al rilascio, alla sospensione, alla revoca dell'autorizzazione al funzionamento e la vigilanza sui servizi di vacanza per minori.

Sono considerati servizi di vacanza per minori le attività di tempo libero a contenuto pedagogico ricreativo nel luogo di residenza dei minori o in soggiorni climatici, tra cui i centri estivi diurni, estate ragazzi, colonie, campeggi ecc..

I servizi di vacanza trattati nel presente contesto riguardano le seguenti tipologie:

· servizi di vacanza con pernottamento

- servizi di vacanza diurni con somministrazione di pasti
- servizi di vacanza diurni senza somministrazione di pasti
- i servizi succitati si svolgono nelle seguenti strutture:
 - strutture per servizi di vacanza con pernottamento
 - strutture per servizi di vacanza diurne

2) NORME PER LA GESTIONE 2a) INDICAZIONI GENERALI

E' opportuno premettere che la gestione di servizi di vacanza per minori implica anche la realizzazione di interventi educativo-ricreativi adeguati e che è necessario disporte di un proporzionato numero di educatori.

Particolare cura deve quindi essere dedicata alla formazione del personale addetto e che l'Ente Gestore è impegnato a garantire, in quanto essa può favorire un'azione preventiva nei confronti dei soggetti potenzialmente a rischio, deve valorizzare le capacità già presenti nei minori e stimolare nuovi interessi, proponendo programmi di attività promozionali e socializzanti.

Ogni programma di attività deve prevedere, tra l'altro ed in particolare per i servizi diurni, la partecipazione delle famiglie per favorire l'interscambio con le realtà sociali presenti nella comunità in cui si opera (fatte salve le essenziali norme di sicurezza e di ordine pubblico e/o salvo particolari situazioni per le quali la competente autorità emani disposizioni specifiche).

Le attività si svolgeranno in comunità pedagogicamente autonome, formate di norma da non più di 100 minori ed in ciascuna comunità dovrà prestare servizio:

a) Un coordinatore responsabile, con esperienza di educazione di gruppi di minori almeno triennale, debitamente documentata, al quale farà riferimento il personale di ciascuna comunità educativa.

b) Un numero di educatori il cui rapporto minimo accettabile è di I ogni 10 minori. In presenza di handicappati o di minori di età inferiore ai 6 anni tale rapporto deve essere adeguatamente incrementato.

Per questa specifica attività si possono considerare educatori, rispettando il criterio della maggiore età, anche gli animatori culturali e sportivi, gli insegnanti ed i volontari diplomati.

e) Personale amministrativo, sanitario ed ausiliario in numero sufficiente a garantire una corretta gestione del servizio

Pur nella diversità dei ruoli, è opportuno che tutto il personale venga coinvolto nel programma educativo e nella gestione dell'attività.

2b) PRESCRIZIONI IGIENICHE PER GLI OSPITI ED IL PERSONALE

- OSPITI

Soggiorno in strutture per servizi di vacanza diurne

Tali strutture sono assimilabili a quelle scolastiche dove si è svolta l'attività durante l'anno e pertanto si ritiene non necessaria la documentazione medica (già indicata come Allegato A alla nota dell'Assessore Regionale all'Assistenza Prot. N 3028/535/532 del 2113/1996).

Soggiorno in strutture per servizi di vacanza diurne con pernottamento

La parte I dell'allegato A sopraccitato dovrà essere compilata solo nel caso in cui gli ospiti siano affetti da malattie croniche o particolari allergie o siano sottoposti a terapie mediche che necessitino di prosecuzione durante il soggiorno.

Tale certificazione può essere rilasciata dal medico curante del minore o, in alternativa, da un medico della struttura pubblica, nel caso in cui il medesimo sia in possesso delle informazioni anamnestiche del minore.

- PERSONALE

Il personale addetto alla produzione, preparazione o semplicemente alla manipolazione di sostanze alimentari, deve essere munito del libretto di idoneità sanitaria previsto dall'art. 37 del D.P.R. 26/3/1980 n. 327 "Regolamento di esecuzione della Legge 30/4/1962 n. 283 e successive modificazioni in materia di disciplina igienica della produzione e della vendita degli alimenti e delle bevande" (Il libretto è rilasciato dal Sindaco del Comune di residenza).

Per gli altri operatori (volontari compresi) non è richiesta alcuna certificazione sanitaria.

Tutto il personale che si assenti dal servizio per malattia, anche solamente di sospetta natura infettiva, potrà riprendere la propria attività solo dopo aver documentato l'avvenuta guarigione e l'assenza dello stato di eventuale portatore di agenti infettivi.

3) PROCEDURE DI AUTORIZZAZIONE AL FUNZIONAMENTO E DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ' DI VIGILANZA

3a) SERVIZI DI VACANZA CON PERNOTTAMEN-

SERVIZI DI VACANZA DIURNI CON SOMMINI-STRAZIONE PASTI

Gli Enti Gestori dei servizi di vacanza con pernottamento e dei servizi di vacanza con la somministrazione dei pasti devono essere in possesso dell'autorizzazione a svolgere l'attività, che verrà rilasciata dall'Azienda Sanitaria Locale competente e dal Comune di Torino per quanto attiene al suo territorio.

Pertanto gli Enti Gestori devono inoltrare presso la sede della A.S.L. competente per territorio e presso Il Comune di Torino - Assistenza Sociale -Via C.I. Giulio 22 - Ufficio Vigilanza - la domanda di autorizzazione al funzionamento per ogni servizio di vacanza (come da Fac-simile allegato B secondo le disposizioni vigenti in materia di bollo), almeno 30 giorni prima della presunta data dell'inizio dell'attività, specificando:

Numero e tipologia degli ospiti.

· Numero e caratteristiche del personale addetto.

· Programma di attività del servizio.

Scheda informativa (allegato C).

La Commissione di vigilanza attivata presso ogni A.S.L. e presso il Comune di Torino provvederà ad esaminare le richieste pervenute, verificando la sussistenza dei requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale e regionale vigente.

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale ed il Comune di Torino provvedono ad autorizzare lo svolgimento del servizio (previa eventuale richiesta di chiarimenti e di documentazione integrativa) ed a comunicare ai Servizi interessati ed al Dipartimento Provinciale o Sub Provinciale dell'ARPA, l'elenco dei servizi di vacanza autorizzati, al fine di consentire la vigilanza di rispettiva competenza.

3b) SERVIZI DI VACANZA DIURNI SENZA SOMMINISTRAZIONE PASTI

Gli Enti Gestori dei servizi di vacanza diurni nei quali non è prevista la somministrazione dei pasti non hanno l'obbligo di richiedere una formale autorizzazione al funzionamento.

Sussiste comunque l'obbligo di informare, almeno 30 giorni prima della presunta data dell'inizio dell'attività, la Commissione di vigilanza dell'A.S.L. competente e del Comune di Torino su quanto segue:

· Locali in cui intende svolgere l'attività del servizio di vacanza diumo.

· Programma delle attività ricreative, con l'indicazione delle date di apertura e di chiusura.

· Numero dei minori iscritti, e del personale educativo e/o di animazione.

• Indicazione del responsabile di tutta l'attività e dei

responsabili dei gruppi.

Il Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria Locale ed il Comune di Torino provvedono a recepire la comunicazione con una Deliberazione o Determinazione di presa d'atto ed a comunicare ai Servizi interessati ed al Dipartimento Provinciale o Sub Provinciale della A.R.P.A. l'elenco dei servizi di vacanza, al fine di consentire la vigilanza di rispettiva competenza.

4) STRUTTURE PER SERVIZI DI VACANZA 4a) STRUTTURE PER SERVIZI DI VACANZA CON PERNOTTAMENTO

Ad eccezione dei campeggi occasionali o dell'uso occasionale di strutture non destinate abitualmente alla ricettività collettiva, l'attività dei servizi di vacanza con pernottamento può avvenire unicamente in strutture specificatamente autorizzate per attività di:

· ALBERGO per cui occorre una licenza rilasciata dal Sindaco ai sensi del Testo Unico delle Leggi di P.S., previa classificazione in base alla LR. 24/1/1995 n. 14;

· CAMPEGGIO per cui occorre una licenza rilasciata dal Sindaco in base alla L.R 31/8/1979 n. 54 e successive modificazioni ed integrazioni;

· CASA PER FERIE o OSTELLI PER LA GIO-VENTU' o RIFUGI ESCURSIONISTICI per cui occorre una licenza rilasciata dal Sindaco in base alla L.R. 15/4/1985 n. 31;

· AGRITURISMO per cui occorre una licenza rilasciata dal Sindaco in base alla LR. 23/3/1995 n. 38.

Per i CAMPEGGI OCCASIONALI previsti dal 2º comma dell'articolo 16 della L.R. 31/8/1979 n. 54, della durata massima di 60 giorni, occorre unicamente l'autorizzazione del Sindaco previo accertamento che siano assicurati i servizi generali indispensabili per garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e la salvaguardia della pubblica salute.

L'USO OCCASIONALE per periodi non superiori a 60 giorni di immobili non destinati abitualmente a recettività collettiva è consentito, ai sensi dell'art. 5 della L.R 15.04.1985 n. 31, previo nulla osta da parte del Comune.

Tale nulla osta è rilasciato limitatamente al periodo di utilizzo dopo che sia stata accertata la presenza di sufficienti requisiti igienico-sanitari e di sicurezza, in relazione al numero degli utenti ed al tipo di attività.

In tutti i casi l'Azienda Sanitaria Locale ed il Comune di Torino invieranno tempestivamente al Comando dei Vigili del Fuoco, territorialmente competente, l'elenco dei servizi richiedenti e, a questo proposito, si specifica che tali strutture debbono essere in possesso del certificato prevenzione incendi, se previsto dalla normativa vigente.

4b) STRUTTURE PER SERVIZI DI VACANZA DIURNE

Devono rispondere ai requisiti urbanistico-sanitari che determinano la dichiarazione di abitabilità o di usabilità e devono essere munite delle necessarie licenze o autorizzazioni rilasciate dal Comune territorialmente competente, nonché del certificato di prevenzione incendi, se previsto dalla normativa vigente.

L'autorizzazione del Comune ed il certificato prevenzione Incendi non si ritengono necessari ove il servizio funzioni presso istituzioni scolastiche o strutture già abilitate nel corso dell'anno alla ricezione di allievi in comunità ed alla somministrazione di pasti durante le ore di permanenza.

Si ritiene necessario ricordare l'autorizzazione concernente la struttura edilizia (di competenza del Sindaco) deve preesistere all'inizio dell'attività rispetto l'autorizzazione allo svolgimento dell'attività medesima, e relativa vigilanza, spetta invece, come dalla ĹR. previsto numero

all'Azienda Sanitaria Locale ed al Comune di Torino per quanto attiene al suo territorio.

Al fine di poter disporre di informazioni utili per l'espletamento delle funzioni di indirizzo e vigilanza poste in capo alla Regione Piemonte, si ritiene opportuno raccogliere i dati relativi alle attività in oggetto indicate.

Con riferimento all'Allegato C (Scheda Informativa Servizi di vacanza per minori), si rammenta che essa dovrà essere compilata da ogni Ente Gestore del servizio di vacanza e trasmessa, in duplice copia, all'Azienda Sanitaria Locale ed al Comune di Torino, per quanto attiene al suo territorio, unitamente alla comunicazione di apertura e/o alla richiesta di autorizzazione al funzionamento del servizio interessato.

Le Aziende Sanitarie Locali ed il Comune di Torino provvederanno a trasmettere una copia dell'Allegato C all'Assessorato alle Politiche Sociali - C.so Stati Uniti n. I - 10128 Torino, ed ai Comuni interessati, entro il 30 settembre del corrente anno.

Le disposizioni della presente Circolare dispiegano efficacia anche per gli anni futuri, salvo modifiche delle normative vigenti in materia.

Allegati:

A) Scheda Sanitaria,

B) Fac-simile domanda di autorizzazione.

C) Scheda Informativa Servizi di vacanza per minori.

Il Presidente della Giunta Regionale Enzo Ghigo

L'Assessore alle Politiche Sociali Giuseppe Goglio

ALLEGATO A

BCHEDA SANITARIA PER PREQUENTATORI CENTRI DI VACANZA

Azienda Senitaria Locale m. Servizio n. Distretto soc.o-sanitario		
Nome Cognome		
Luogo e data di nascita		
Indinizio	N.Tel	
Parts I		
Malattie pregresse:		
Esame obiettivo:		
Terapie praticate:		
Allergie particoleri:		
Sintess dell'esame mediou e giudizio:		
Data timbro e firma del medico curante	The state of the s	
Parte II Non presenta sintami di malattie trasmissibili. I malattie trasmissibili, tali da far ritenere che	Non si verifica convivenza con persone affette da la convivenza stessa costituisca controindicazioni egola con le vaccinazioni obbligatorio. Ha eseguito o data :	
Parte III		
Notizie sanitarie relative al periode di soggiorno:		
Data tímbro e firma del medico di calunia		

Inflettine Officials della Asziona Pietronia	N. 18 6 magazio 1998
	ALLBOATO B
fac - steple	
Beanthale Tinkes Buts Michiedents	Essenti: Province. Constant mingrit gapening o constant inti, Conjunction and A.L. c O.N.L.U.S.
	Al Signor Direttore Generale dell'Asienda Sanitaria Locale n
constitui Richiesta di autorismazione all'ap	pertura di un servizio di vacanza per minori.
IVia acttoscritt:	
Ouganio e sense Dide di n	
Banifeson ad Cottyda	Provincia (admaso
in qualità di Legale Reppresentante dell'Ent	te:
Day Comment in Degine Nappresentative very said	Nami (antible Kate
	Recagnitu balefonico
avendo prese conoscenza della Circolare all'apertura e al fianzionamento di un Surviz	della Regione Piemonte, chiede l'autorizzazione io di Vacanza per minori (1):
diurno _ co	n pernottamento (_
nel Comune di	
Indurina m	nylote Recepto telefinica
Le strutture sone di proprietà di:	
Omeniantions propr	istaria + indirizza cempi NS
a tal fine si allegano i seguenti documenti:	
degli copiti e degli eventuali handicappat di organico numerico del personale (per o personale aducativo deve essere distinto di nome, comome indirisso ed esperienza e	e delle date di apertura e di chiusura, del numero di accolti in ciascun turne; convivenze con capienza superiore a 100 cepiti il ia comunità pedagogicamente autonome); educativa precodente del coordinatore responsabile i devono essere indicati i dati dei coordinatori
Date (Pirma leggibile
(1) enginere to voce the intereses	



REGIONE PIEMONTE

ARRESPONATO ALLE POLITECHE SCICIALI - LAVORO, ARRIPTENZA IS RERVEZI SOCIALI. IMMIGRAZIONE, EMIGRAZIONE E CCOPERAZIONE

DIRECTOR POLITICISE SOCIALI

SCHEDA SIPOSHATIVA SIRRYKI DI VACARSA PER MINORI

All'Asimda Busiteria Losale s.		
Strutters sode d	el Berrisio di Vacanza	
Decemberions		
Indiriano:		
	Tel/PAX	
Entir Contert		
Denominations:		
Indiriane		
	Tel/PAX	
Tipo di gestione (2): diretta [_ indiretta (apecificare)		
Pipo di attività	Ternia, 1	
	Ciorni per turno [Tot. giorni	
Couplet test, R.		
mumero per turco [gruppi [handicappeti età da [a		
Personale tot. n. j_ tot. per memo _		
coordinatori n.		
Date	Firma leggibile	
Perts riservate ell'Axientia Santtaria Locale		
Autorissazione al funzionamento e presa d'atto con provvedimento n. del		
Deta	Pirms	